

**STATUTO DEL CAPIDI - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI
DEI GRUPPI AUTOSTRADE PER L'ITALIA E MUNDYS**

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. È costituito il “CAPIDI - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEI GRUPPI AUTOSTRADE PER L'ITALIA E MUNDYS” in forma abbreviata “Fondo Pensione CA.P.I.D.I.” di seguito denominato “Fondo”, in attuazione dell’accordo sindacale (di seguito denominato “fonte istitutiva”) stipulato in data 27 maggio 1987 tra Italstat S.p.A. (ora Fintecna S.p.A.) e la Rappresentanza Sindacale Aziendale (dette anche “parti istitutive”), oltre che dei successivi accordi di integrazione e modificazione della “fonte istitutiva” stipulati tra le medesime “parti istitutive” o trasferite di diritto alle Sub-Holding di queste per effetto di operazioni straordinarie intercorse nell’ambito di detti Gruppi.
2. Il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l’adesione al Fondo, c.d. “contributi contrattuali”. L’indicazione della fonte, contrattuale o normativa, che li ha introdotti e l’ambito dei lavoratori a cui la stessa si applica è indicato nella Nota informativa del Fondo.
3. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
4. Il Fondo ha sede in Roma.
5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è capidi@pec.it

Art. 2 – Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo dei Fondi Pensione - tenuto dalla COVIP con il numero 1009.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari

1. L'adesione al Fondo è individuale e può avvenire attraverso modalità esplicita e automatica.
2. Possono aderire al Fondo il personale con la qualifica di dirigente in forza dell'accordo sindacale aziendale del 27.5.1987 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Possono inoltre aderire al Fondo:
 - il personale dirigente delle Società Autostrade per l'Italia S.p.A. e Mundys S.p.A, le controllanti dirette di dette società, nonché delle altre Società direttamente o indirettamente controllate dalle stesse, assunto o promosso dopo la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che non risulti già aderente al Fondo alla data del 18/12/1996;
 - il personale dirigente delle altre Società direttamente o indirettamente controllate di futura costituzione di Autostrade per l'Italia S.p.A. e di Mundys S.p.A a condizione che la Società di appartenenza costituisca situazioni identiche a quelle eventualmente costituite da Autostrade per l'Italia S.p.A. e da Mundys S.p.A nei confronti del Fondo;

- il personale dirigente di Enti, Associazioni o Aziende, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione, nei quali sia in vigore un sistema di previdenza complementare analogo a quello vigente per il personale dirigente della Società assunto o promosso dopo la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
- 4. Possono continuare a far parte del Fondo i dirigenti – già aderenti al Fondo alla data del 31 luglio 1997 – di Società già facenti parte del Gruppo Autostrade per l'Italia S.p.A e del Gruppo Mundys e successivamente privatizzate e gli ex dirigenti dei Gruppi Autostrade per l'Italia e Mundys che non hanno riscattato le loro posizioni nel Fondo.
- 5. Aderisce al Fondo anche il personale dirigente qualificato come aderente tacito, ossia il personale che, assunto antecedentemente al 1 luglio 2026, non ha espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal Decreto legislativo n.252/2005 (di seguito “Decreto”), nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n.199/2025, circa il conferimento tacito del TFR maturando.
- 6. L'adesione al Fondo comporta la piena accettazione dello Statuto.
- 7. Sono definiti “beneficiari” i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Al fine di realizzare l'obiettivo di cui all'art. 3, il Fondo gestisce le proprie attività mediante la stipula di contratti assicurativi, di cui al D. Lgs. 209/05 e successive integrazioni e modificazioni. Le caratteristiche delle convenzioni assicurative con i diversi profili di rischio- rendimento, nonché i termini e le modalità di allocazione della posizione individuale degli aderenti vengono illustrate nella Nota informativa redatta dal Consiglio di Amministrazione.
2. In via transitoria, fino all'introduzione del profilo life cycle ai sensi dell'art. 8, comma 9, del Decreto e comunque non oltre il 30.06.2027, i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni automatiche saranno investiti attraverso contratti assicurativi caratterizzati da differenti

profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente.

Art.7 – Spese

1. L'adesione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo:

a.1) direttamente a carico dell'aderente: in percentuale dei contributi versati comprensivi di quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR e contribuzioni volontarie;

a.2) indirettamente a carico dell'aderente, consistente in una percentuale trattenuta sul rendimento annuo realizzato dall'impresa di assicurazione.

b) Spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

b.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;

b.2) riscatto della posizione individuale;

b.3) anticipazioni.

c) spese relative alla fase di erogazione della rendita vitalizia;

c-bis) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia:

c-bis.1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera b.2, in relazione al contratto assicurativo nel quale è investita la posizione individuale residua;

c-bis.2) in cifra fissa

d) spese relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.

2. L'organo di amministrazione tenuto conto di quanto previsto dai vigenti accordi sindacali in materia definisce le modalità di prelievo delle suddette spese e le indica nella Nota informativa.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore; del datore di lavoro; attraverso il TFR maturando e dal versamento dei contributi aggiuntivi previsti dall'art. 1 comma 171 della Legge 205/2017.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle Società e dei lavoratori aderenti è stabilita dagli specifici accordi sindacali in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto.

3. L'adesione automatica al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dalle fonti istitutive.

4. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

5. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa.

È comunque consentito all'aderente di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.

6. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo

diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

7. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Il Consiglio di amministrazione decide modalità e termini per il versamento al Fondo degli importi versati volontariamente dagli aderenti.

9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettera a.1)

2. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione assicurativa, che viene calcolato in base ai criteri riportati nella convenzione vigente alla fine di ogni anno solare.

3. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche e RITA

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea.

2. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa ed abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data aderente a una forma pensionistica complementare, istituita alla data

di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (c.d. vecchio iscritto), può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita vitalizia in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme

a. rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predefinito sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.

b. prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimesse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel/i comparto/i scelto/i dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel/i comparto/i individuato/i dal Fondo nella Nota informativa.

5-bis) Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del Fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto a individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.
8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA,
9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.
10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a) e b).

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, l'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente, che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

d) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d). Nel caso di mantenimento oltre due anni della posizione individuale, il Consiglio di amministrazione può stabilire a carico della posizione dell'interessato un importo di partecipazione alle spese di gestione.

e) riscattare fino all'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14 comma 5 del D.Lgs 252/05, ovvero nella misura del 90%. Il riscatto parziale può essere esercitato per non più di due volte in relazione a uno stesso rapporto di lavoro.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero, in assenza di indicazioni, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente, con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi

integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 – Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di adesione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di adesione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono stabilite dal Consiglio di amministrazione e riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di adesione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV: PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono Organi del Fondo:
 - L'Assemblea degli aderenti;
 - Il Consiglio di amministrazione;
 - Il Presidente;
 - Il Collegio dei Sindaci;
 - Il Direttore Generale;

- Le funzioni fondamentali

Art. 15 – Assemblea degli aderenti – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata dall'universalità dei lavoratori aderenti.

Art. 16 – Assemblea degli aderenti – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione del bilancio consuntivo;
 - b) sugli indirizzi e le direttive generali del Fondo riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
 - c) sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione il Collegio dei Sindaci e loro eventuali compensi;
 - d) sulla eventuale revoca degli amministratori;
 - e) sulla responsabilità dei componenti gli organi di amministrazione e controllo.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
 - a) modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di amministrazione;
 - b) sullo scioglimento e sulle procedure di liquidazione del Fondo con relativa nomina dei liquidatori.

Art. 17 – Assemblea degli aderenti - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'adempimento di cui all'art. 16 "comma 2" lettera a).

2. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione o da uno dei Sindaci, o da almeno 1/10 degli aderenti.
3. L'Assemblea è convocata a Roma nella sede che sarà di volta in volta indicata nell'avviso, che deve essere inviato a cura del Consiglio di amministrazione e diramato, per i dirigenti in servizio, per il tramite del datore di lavoro, almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione. L'avviso, oltre all'ordine del giorno, potrà contenere anche la data per l'eventuale seconda convocazione in data diversa dalla prima.
4. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria.
5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza del 51% (cinquantuno per cento) degli aderenti in prima convocazione e senza alcun limite di presenti in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole di tanti aderenti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti.
6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aderenti ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La liquidazione del Fondo ed i criteri di devoluzione dei beni dovranno comunque essere deliberati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti.
7. Ogni aderente ha diritto ad un voto. L'intervento all'Assemblea può avvenire anche a mezzo di delega conferita ad un altro aderente. È consentito il cumulo delle deleghe fino a un massimo di quaranta. Alle Assemblee intervengono anche i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci senza facoltà di voto qualora non fossero aderenti al Fondo.

8. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di sua mancanza, l'Assemblea nomina il Presidente dell'Assemblea; nomina inoltre il segretario dell'Assemblea.
9. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, nominato dall'Assemblea ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.
10. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione paritetico costituito da 6 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei dirigenti in servizio e metà nominati dalle Società.
2. I componenti di spettanza delle Società sono nominati rispettivamente n.2 (due) dal Gruppo Autostrade per l'Italia, n.1 (uno) dal Gruppo Mundys.
3. I rappresentanti dei dirigenti in servizio sono eletti dall'assemblea, almeno nel numero di 1 (uno) fra quelli indicati dagli aderenti appartenenti al Gruppo Autostrade per l'Italia e di n.1 (uno) fra quelli indicati dagli aderenti appartenenti al Gruppo Mundys.
4. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
5. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco o di Revisione Interna.
6. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

7. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.

8. Gli Amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tale fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026. Il loro mandato è gratuito fino a diversa deliberazione dell'Assemblea degli aderenti.

9. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Il Consigliere che nel corso del mandato cessa dalla carica, per qualsiasi motivo, per il tempo residuo è sostituito:

- se nominato dalle Società, da quella che ha provveduto alla nomina;
- se eletto dall'assemblea degli aderenti dal primo dei non eletti.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda al rinnovo dell'intero organo.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 2 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio:

a) elegge nel proprio ambito il Presidente tra i Consiglieri nominati dalle Società;

b) definisce l'organizzazione del Fondo e ne cura la gestione ed in particolare:

- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;

- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;

- definisce la politica di remunerazione;

- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;

- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;

- definisce i piani d'emergenza;

- effettua la valutazione interna del rischio;

- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;

- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;

- definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;

- definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;

- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;

- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;

- nomina il Direttore generale.

c) provvede all'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP.

d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea, anche su sollecitazione della stessa, eventuali proposte attinenti altre modifiche dello Statuto, ovvero la liquidazione del Fondo medesimo;

e) stabilisce le modalità di adesione al Fondo;

f) adotta le risoluzioni in materia di informazione in favore dei potenziali aderenti e degli aderenti, sia nella fase costitutiva del rapporto sia nello svolgimento del rapporto stesso, definendo le modalità e il contenuto delle conseguenti comunicazioni, in particolare per quanto attiene agli effetti delle adesioni del Fondo, alle spese ed oneri ed alle facoltà correlate alla titolarità della posizione;

g) stabilisce le modalità di versamento dei contributi di cui all'articolo 8 e quelle di compilazione e trasmissione degli elenchi nominativi con l'indicazione delle contribuzioni corrispondenti ad ogni singolo dirigente;

- h) stabilisce le modalità di esercizio della facoltà di reintegrazione della posizione che sia stata in parte anticipata;
- i) stabilisce, coerentemente con le disposizioni del presente Statuto, le modalità per la presentazione della domanda di prestazione nonché delle domande per l'esercizio delle facoltà di cui agli articoli 12 e 13;
- j) decide sugli eventuali ricorsi degli aderenti;
- k) predispone e presenta all'approvazione dell'assemblea ordinaria il preventivo delle spese di gestione del Fondo;
- l) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio annuale, nonché la relazione sulla gestione attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alla attività svolta dal Fondo;
- m) sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo;
- n) delibera la stipulazione, con le società prescelte, di convenzioni assicurative a rendimento garantito nonché con profili di rischio e di rendimento diversi;
- o) valuta i risultati ottenuti dalle società assicurative;
- p) redige la "Nota informativa" illustrativa delle caratteristiche della forma pensionistica complementare;
- q) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria i provvedimenti ritenuti idonei alla salvaguardia dell'equilibrio del Fondo, dandone comunicazione al Collegio dei Sindaci. Della circostanza il Presidente dà preventivamente comunicazione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Decreto.

r) infine in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, riferisce alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari

Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente per iscritto, salvo casi di particolare urgenza, con almeno tre giorni di preavviso, indicando la data, l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.
2. Il Consiglio si riunisce, anche in videoconferenza, almeno una volta all'anno con non oltre tredici mesi di intervallo tra una riunione e l'altra, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti, o da uno dei Sindaci.
3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, le riunioni sono presiedute dal Consigliere presente più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.
4. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale a cura del segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione.
7. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

8. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, 2396 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

9. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 - Presidente

1. Il Consiglio elegge tra i Consiglieri di nomina aziendale il Presidente nonché un segretario che può anche non essere un membro del Consiglio stesso.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per esso in giudizio. Per determinati atti può conferire deleghe ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione.

3. Il Presidente sovrintende al funzionamento del Fondo, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, cura le esecuzioni delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio. Ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio di amministrazione esperti e consulenti, quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.

4. Il Presidente dura in carica fino alla cessazione del mandato consiliare.

5. Il Presidente trasmette alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 23 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 2 (due) membri effettivi e 2 (due) supplenti di cui un membro effettivo e un membro supplente eletti dall'Assemblea e un membro effettivo e un membro supplente nominati di concerto da Autostrade per l'Italia e Mundys. Il Collegio sarà presieduto dal Sindaco effettivo eletto dall'Assemblea, espresso dalla rappresentanza dei dirigenti in servizio.
2. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
4. La carica di componente del Collegio dei Sindaci è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
6. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tale fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
7. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
8. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive componenti di appartenenza. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

9. Il mandato dei Sindaci è gratuito fino a diversa deliberazione dell'Assemblea degli aderenti.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
2. Al Collegio dei sindaci sono attribuiti i compiti della funzione di revisione interna.
3. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
4. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
5. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno. Le convocazioni sono fatte dal Presidente. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con

la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti

2. I componenti effettivi del Collegio dei Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono. Il Sindaco che non assiste senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decade.

3. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

4. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

5. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 – Il Direttore Generale del Fondo

1. Il Direttore Generale del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 – Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualevolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.
4. I responsabili delle funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna, durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

PARTE V - GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – Incarichi di gestione

1. Per la gestione delle risorse, il Fondo stipula convenzioni di natura assicurativa con imprese di cui al D.Lgs. 209/05 scelte sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, il cui contenuto forma oggetto di adeguata pubblicizzazione nella Nota informativa.

Art. 29 – Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 30 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla normativa vigente.

2. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro i quattro mesi successivi alla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.

3. Il bilancio e le relazioni che l'accompagnano sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE VI – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 – Modalità di adesione

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
6. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il contratto assicurativo di cui all'art. 6, comma 3, nel periodo transitorio oppure il profilo life cycle nel quale sono investiti i contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

8. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere effettuate secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione e corredate di ogni elemento da quest'ultimo ritenuto necessario.

9. Sempre con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, le Società devono altresì comunicare comunque al Fondo ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro con dirigente alle dipendenze aderente al Fondo.

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 35 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VII - NORME FINALI

Art. 36 – Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e trasmesse alla COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo. Il Fondo si scioglie ed è messo in liquidazione in caso di:
 - conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1;
 - sopravvenienza delle situazioni di incompatibilità dedotte nella predetta fonte istitutiva o di eventi che rendano comunque impossibili gli scopi ovvero il funzionamento del Fondo;
 - mancato versamento da parte dei soci in misura tale da pregiudicare il funzionamento e la gestione.
2. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
3. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o

più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle iniziative ed intese che al riguardo siano assunte dalle parti istitutive, nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.